



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE  
E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

*Roma*

A:

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE-  
AGROALIMENTARE

[s.presidenza.agroalimentare@alleanzacooperative.it](mailto:s.presidenza.agroalimentare@alleanzacooperative.it)

ASSODISTIL

[assodistil@assodistil.it](mailto:assodistil@assodistil.it)

ASSOENOLOGI

[presidenza@assoenologi.it](mailto:presidenza@assoenologi.it)

CIA – CONFEDERAZIONE ITALIANA  
AGRICOLTORI

[direttorenazionale@cia.it](mailto:direttorenazionale@cia.it)

COLDIRETTI

[areaeconomica@coldiretti.it](mailto:areaeconomica@coldiretti.it)

CONFAGRICOLTURA

[vegetali@confagricoltura.it](mailto:vegetali@confagricoltura.it)

COPAGRI

[segreteria@copagri.it](mailto:segreteria@copagri.it)

FEDERDOC

[federdoc@federdoc.com](mailto:federdoc@federdoc.com)

FEDERVINI

[federvini@federvini.it](mailto:federvini@federvini.it)

UNIONE ITALIANA VINI

[uiv.confederazione@uiv.it](mailto:uiv.confederazione@uiv.it)

*e p.c. ai:*

Direttori degli Uffici territoriali  
LORO SEDI

Direttori degli Uffici PREF I, II, III e IV  
SEDE

OGGETTO: Richiesta chiarimento - decreto interministeriale 16 febbraio 2023, n. 106913, di modifica relativo alla denaturazione dei prodotti del settore vitivinicolo.

Si fa riferimento ad alcune richieste di chiarimento in merito alla modifica del decreto indicato in oggetto che consente, per le campagne vitivinicole 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiunta di cloruro di sodio in alternativa al cloruro di litio ai fini della denaturazione di taluni prodotti vitivinicoli e, in particolare, per gli aspetti di seguito elencati:

a) il metodo d'analisi da utilizzare al fine della determinazione dei limiti di cloruro di sodio nei prodotti denaturati;

- b) l'indicazione nel documento di accompagnamento (MVV) delle fecce e del vino del tipo di denaturante utilizzato;
- c) il limite previsto per l'uso del cloruro di sodio come denaturante.

In via preliminare si fa presente che alla modifica dell'articolato del decreto interministeriale ha fatto seguito il decreto dipartimentale n. 126999 del 27 febbraio 2023 che ha modificato l'Allegato del decreto del Capo Dipartimento 11294 del 25/09/2017 e s.m.i. (di seguito Allegato) nel quale sono descritti i casi e le modalità con i quali si procede alla denaturazione.

Al riguardo si fa presente che per la denaturazione con cloruro di sodio in alternativa al cloruro di litio si applicano le previsioni già individuate dall'Allegato per l'utilizzo del cloruro di sodio per i vini e gli altri prodotti, e in particolare:

- a) per la determinazione del sodio nei prodotti denaturati con cloruro di sodio, si utilizzano i metodi OIV MA-AS322-03A (spettrofotometria aa) e OIV MA-AS322-03B (fotometria di fiamma);
- b) l'obbligo della specificazione nel documento di accompagnamento della tipologia di denaturante è già presente, al punto 10.7 dell'Allegato. Si fa presente, altresì, che nella compilazione dei documenti di accompagnamento cartacei (bolletta di consegna di cui all'art. 4, comma 2 del DM 2 luglio 2013; MVV) la precisazione della tipologia di denaturante è obbligatoria ai sensi dell'art. 6, comma 8, ed allegato II del medesimo DM 2 luglio 2013<sup>1</sup>. Per quanto riguarda i documenti di accompagnamento elettronici MVV-E, il *"Codice delle operazioni vitivinicole"* è obbligatorio per i prodotti sfusi e sono riportate nella *"casella 17.2.1a"* con il codice *"GG"* relativo alla *"Denaturazione con cloruro di sodio"* e il codice *"HH"* relativo alla *"Denaturazione con litiocloruro"*. Le predette descrizioni sono automaticamente riportate nel campo *"17 p" "designazione del prodotto"*;
- c) nell'Allegato, il punto 10.2 riguarda i limiti del contenuto dei differenti denaturanti al termine delle operazioni di denaturazione. Per quanto riguarda la denaturazione con cloruro di sodio si fa presente che il punto 10.2 già prevede che esso, dopo le operazioni di denaturazione, deve essere presente nel prodotto denaturato nella misura compresa tra i 50 e 70 grammi per ogni 100 litri di prodotto.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

Felice Assenza

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

---

<sup>1</sup> Vds. allegato II, le istruzioni di compilazione della casella 17p *"designazione del prodotto"* lett. 1.